

Statuti

17 novembre 2020

Art. 1 Nome, società fondatrice

Con il nome di

- Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule,
- Credit Suisse Fondation de placement 2^e pilier,
- Credit Suisse Fondazione d'investimento 2° pilastro,
- Credit Suisse Investment Foundation 2nd pillar,

è stata costituita una fondazione (di seguito Fondazione d'investimento) ai sensi dell'art. 80 segg. del Codice civile svizzero (di seguito CC) in relazione con l'art. 53g segg. della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di seguito LPP), originariamente costituita dal Credito Svizzero (oggi Credit Suisse (Svizzera) SA).

Art. 2 Sede sociale

La Fondazione d'investimento ha sede a Zurigo. Previa approvazione dell'autorità di vigilanza (art. 5), il Consiglio di fondazione ha la facoltà di trasferire la sede della Fondazione d'investimento in un'altra località della Svizzera.

Art. 3 Scopo

La Fondazione d'investimento è un istituto di previdenza professionale, che ha per obiettivi l'investimento e la gestione collettivi di fondi previdenziali.

Art. 4. Diritto applicabile

¹Gli Statuti della Fondazione d'investimento si orientano alle disposizioni applicabili della LPP e dell'Ordinanza sulle fondazioni d'investimento (di seguito OFond). Nella misura in cui tali disposizioni non prevedano una regolamentazione applicabile, la Fondazione d'investimento è soggetta in via sussidiaria alle disposizioni generali del diritto sulle fondazioni.

²Gli Statuti della Fondazione d'investimento comprendono i seguenti documenti:

- a) gli Statuti (denominati anche Atto di fondazione), che definiscono i principi della Fondazione d'investimento;
- b) il Regolamento (denominato anche Regolamento della fondazione), che concretizza e completa gli Statuti;
- c) le Direttive d'investimento e i prospetti, che costituiscono il quadro vincolante per la gestione patrimoniale dei gruppi d'investimento;
- d) il regolamento atto a evitare conflitti di interessi e negozi giuridici con persone vicine;
- e) ulteriori regolamenti speciali, linee guida o eventuali altri decreti, che concretizzano o completano le disposizioni degli Statuti e del Regolamento, così come delle Direttive d'investimento.

Art. 5 Vigilanza

La Fondazione d'investimento è soggetta alla vigilanza della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP (di seguito CAV PP).

Art. 6 Cerchia degli investitori

¹La cerchia degli investitori della Fondazione d'investimento è circoscritta alle seguenti istituzioni:

- a) istituti di previdenza non soggetti all'imposizione fiscale domiciliati in Svizzera e altre istituzioni non soggette all'imposizione fiscale con sede in Svizzera che hanno come scopo il perseguimento della previdenza professionale;
- b) persone giuridiche che gestiscono gli investimenti collettivi di istituzioni di cui alla lettera a, che sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e che investono presso la Fondazione d'investimento esclusivamente capitali per queste istituzioni.

²Il Consiglio di fondazione può inoltre circoscrivere la cerchia degli investitori a specifiche categorie di istituti di previdenza professionale. A tal fine emana una direttiva separata. In questo contesto, la direzione ha la facoltà di richiedere agli investitori di mettere a sua disposizione informazioni e documenti da lei reputati importanti per poter deliberare in merito all'ammissione.

Art. 7 Qualità di investitore

¹Chi intende essere ammesso come investitore nella Fondazione d'investimento deve presentare a quest'ultima una domanda d'ammissione scritta (dichiarazione di adesione) in cui comprovi che adempie le condizioni per l'ammissione. La Fondazione d'investimento ha la facoltà di rifiutare l'ammissione senza indicare motivi.

²La qualità di investitore è data fintantoché sussista almeno un diritto o un impegno all'investimento vincolante.

³La Fondazione d'investimento rispetta il principio della parità di trattamento degli investitori.

⁴Qualora le premesse per la permanenza nella Fondazione d'investimento vengano meno a seguito di futuri adeguamenti di carattere legislativo e fiscale e di modifiche agli Statuti della fondazione, o in ragione di altri eventi straordinari che ledano gli altri investitori, gli investitori interessati sono tenuti a restituire i propri diritti.

⁵I diritti di un investitore possono essere ritirati dalla Fondazione d'investimento tramite riscatto coatto al rispettivo prezzo di riscatto, in particolare qualora:

- a) l'investitore non adempia più questi Statuti ai sensi dell'art. 6;
- b) le premesse per la permanenza nella Fondazione d'investimento vengano meno e l'investitore si rifiuti di restituire i diritti (cpv. 4);
- c) l'investitore si rifiuti di presentare i chiarimenti necessari;
- d) l'investitore non ottemperi ai suoi obblighi in merito alla sottoscrizione di diritti o al richiamo di impegni all'investimento.

⁶Con l'acquisizione della qualità di investitore (cpv. 2), l'investitore ottiene il diritto di partecipare all'Assemblea degli investitori.

⁷Gli investitori possono richiedere in qualsiasi momento che la Fondazione d'investimento fornisca loro informazioni sulla gestione e consenta loro di consultare la contabilità, a condizione che essi siano direttamente interessati. Le informazioni o la consultazione della contabilità possono essere negate, con il consenso del Presidente del Consiglio di fondazione, qualora pregiudichino interessi degni di protezione o segreti d'affari.

Art. 8 Divulgazione

Premesso che una legge nazionale o estera o un ordine di tribunale o di un'autorità fiscale lo richieda, la Fondazione d'investimento è autorizzata a divulgare informazioni dettagliate riguardo agli investitori.

Art. 9 Patrimonio

¹Il patrimonio complessivo della Fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio investito.

²Il patrimonio di base è composto dal patrimonio di dotazione di CHF 100 000, da eventuali altre donazioni e dai proventi patrimoniali realizzati.

³Il patrimonio investito è composto dai valori patrimoniali apportati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo e dal risultato realizzato.

Art. 10 Gruppi d'investimento

¹Il patrimonio investito è strutturato in più gruppi d'investimento, che sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri. La Fondazione d'investimento opera a proprio nome e per conto dei singoli gruppi d'investimento, e ha diritto economico sui valori patrimoniali.

²Un gruppo d'investimento è di principio accessibile a tutti gli investitori (art. 6). La Fondazione d'investimento ha tuttavia la facoltà di circoscrivere la cerchia degli investitori di un gruppo d'investimento. Sono ammessi anche gruppi d'investimento a investitore unico per un solo investitore.

³Ogni gruppo d'investimento ha una propria cerchia di investitori.

Art. 11 Responsabilità

¹In caso di rivendicazioni di responsabilità contro la Fondazione d'investimento risponde esclusivamente il patrimonio di base.

²La responsabilità della Fondazione d'investimento verso obblighi di un gruppo d'investimento è limitata al patrimonio del

gruppo d'investimento stesso. Ogni gruppo d'investimento risponde unicamente per i propri obblighi.

³In caso di fallimento della Fondazione d'investimento, i beni e i diritti appartenenti a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore dei suoi investitori. Sono fatti salvi i seguenti diritti della Fondazione d'investimento:

- a) le remunerazioni previste dal contratto;
- b) la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
- c) il rimborso delle spese sostenute per adempiere a tali impegni.

⁴La responsabilità degli investitori è esclusa.

Art. 12 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- a) l'Assemblea degli investitori;
- b) il Consiglio di fondazione;
- c) l'ufficio di revisione.

Art. 13 Assemblea degli investitori

¹L'organo supremo della Fondazione d'investimento è costituito dall'Assemblea degli investitori.

²L'Assemblea degli investitori ordinaria si riunisce secondo quanto stabilito dal Regolamento, comunque almeno una volta all'anno.

³L'Assemblea degli investitori si tiene con la partecipazione fisica degli investitori nel luogo definito dal Consiglio di fondazione. In circostanze eccezionali, l'Assemblea degli investitori è ammissibile anche in forma scritta o elettronica.

⁴Qualora un membro del Consiglio di fondazione si dimetta anticipatamente, la società fondatrice o il suo successore giuridico ha la facoltà di nominare un sostituto. Il mandato di suddetto membro del Consiglio di fondazione dura fino alla successiva seduta dell'Assemblea degli investitori.

⁵All'Assemblea degli investitori sono conferite le seguenti competenze inalienabili:

- a) delibera in merito alle mozioni presentate all'autorità di vigilanza tese ad apportare modifiche agli Statuti;
- b) emanazione e approvazione delle modifiche al Regolamento della fondazione;
- c) elezione dei membri del Consiglio di fondazione, fatta eccezione per il Presidente del Consiglio di fondazione (cpv. 6);
- d) elezione dell'ufficio di revisione;
- e) presa di conoscenza del rapporto dell'ufficio di revisione;
- f) approvazione del conto annuale;
- g) scarico del Consiglio di fondazione;
- h) approvazione di società affiliate nel patrimonio di base;
- i) approvazione di partecipazioni di società anonime svizzere non quotate nel patrimonio di base;
- j) delibera in merito alle mozioni presentate all'autorità di vigilanza tese ad apportare modifiche agli Statuti.

⁶L'Assemblea degli investitori trasferisce al Consiglio di fondazione le competenze di eleggere il Presidente del Consiglio di fondazione e di modificare il regolamento atto a evitare conflitti d'interessi e negozi giuridici con persone vicine, le

Direttive d'investimento e i prospetti, nonché altri regolamenti speciali e direttive (art. 4 cpv. 2 lett. c-d).

⁷Il diritto di voto degli investitori è proporzionale alla quota di patrimonio investito da essi detenuta, che corrisponde al numero di diritti calcolati ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della fondazione.

⁸In caso di delibere in merito a questioni riguardanti solo singoli gruppi d'investimento, hanno diritto di voto unicamente gli investitori dei gruppi interessati.

⁹Un'Assemblea degli investitori straordinaria può essere richiesta in qualsiasi momento con indicazione del motivo da parte di almeno 5 investitori che controllano congiuntamente come minimo la decima parte dei diritti sul patrimonio investito complessivo. Il diritto di convocazione spetta anche al Consiglio di fondazione e all'ufficio di revisione.

Art. 14 Consiglio di fondazione

¹Il Consiglio di fondazione è l'organo di gestione supremo. Ad esso spettano tutti i compiti e le delibere che non sono riservati all'Assemblea degli investitori per legge o per disposizione degli Statuti della fondazione. In particolare, provvede a un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della Fondazione d'investimento e a un sufficiente controllo delle persone a cui sono stati affidati compiti, oltre a garantire l'indipendenza degli organi di controllo. Il Consiglio di fondazione dirige la Fondazione d'investimento in accordo con le leggi, gli Statuti della fondazione e le direttive dell'autorità di vigilanza.

²Il Consiglio di fondazione è composto da almeno 7 membri competenti, che devono essere persone fisiche e vantare un'ottima reputazione; in pratica si può trattare di rappresentanti degli investitori e della società fondatrice, e di terze persone indipendenti.

³Le persone direttamente incaricate della gestione, dell'amministrazione e/o della gestione patrimoniale della Fondazione d'investimento non sono autorizzate a sedere nel Consiglio di fondazione.

⁴I membri del Consiglio di fondazione agiscono in maniera indipendente. I membri non hanno diritto di voto negli affari in cui abbiano un interesse personale.

⁵Il Consiglio di fondazione si autocostituisce e i suoi membri restano in carica per quattro anni, benché la rielezione sia ammessa.

⁶Il Consiglio di fondazione ha le seguenti competenze inalienabili:

- a) elezione del Presidente del Consiglio di fondazione, nomina della direzione e del direttore;
- b) istituzione di comitati, comitati tecnici e commissioni;
- c) delibera in merito alla costituzione, al riposizionamento, al raggruppamento e alla liquidazione di gruppi d'investimento;
- d) formulazione dei principi in materia di emissione e riscatto di diritti;
- e) approvazione delle Direttive d'investimento dei gruppi d'investimento e dei prospetti a completamento delle Direttive d'investimento (investimento del capitale investito);

- f) emanazione del regolamento atto a evitare conflitti di interessi e negozi giuridici con persone vicine, di disposizioni relative alla gestione e all'organizzazione dettagliata della Fondazione d'investimento, alla valutazione dei gruppi d'investimento e alle spese e ai costi dei gruppi d'investimento (regolamento dei costi), e di altri regolamenti speciali e direttive;
- g) elezione della banca depositaria;
- h) elezione degli esperti in valutazioni immobiliari indipendenti per i gruppi d'investimento con investimenti immobiliari diretti e, se del caso, per gruppi d'investimento alternativi;
- i) consenso alla subdelega di compiti delegati;
- j) designazione delle persone autorizzate a firmare per la fondazione e delle modalità per il diritto di firma.

⁷Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di trasferire competenze delegabili a terzi alle seguenti condizioni:

- a) si tratta di compiti delegabili per legge e per disposizione degli Statuti della fondazione;
- b) gli incaricati sono accuratamente selezionati, istruiti e controllati, e l'affidamento è fissato per iscritto in un contratto;
- c) il Consiglio di fondazione provvede a un controllo adeguato alle dimensioni e alla complessità della Fondazione d'investimento delle persone a cui sono stati affidati compiti.

⁸Il direttore e gli altri uffici a cui sono stati delegati i compiti e le competenze sono responsabili nei confronti del Consiglio di fondazione.

Art. 15 Ufficio di revisione

¹L'Assemblea degli investitori elegge ogni anno l'ufficio di revisione; è ammessa la rielezione.

²Possono fungere da ufficio di revisione solo le società abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di società di revisione sotto sorveglianza statale ai sensi della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (di seguito LSR). L'ufficio di revisione deve essere indipendente dalla Fondazione d'investimento, dalla società fondatrice, dai membri del Consiglio di fondazione e dalla direzione a livello personale, finanziario e organizzativo.

³L'ufficio di revisione adempie in particolare i seguenti compiti:

- a) verifica dell'organizzazione, della direzione e di altri uffici e commissioni a cui sono stati delegati compiti, e dell'investimento patrimoniale in merito al rispetto delle disposizioni di legge e normative;
- b) verifica del conto annuale (conto patrimoniale e conto economico del patrimonio di base e dei gruppi d'investimento, nonché nota integrativa) e dell'utilizzo dei ricavi netti ai sensi delle disposizioni di legge e normative;
- c) verifica dei provvedimenti adottati per garantire la lealtà nella gestione patrimoniale e controllo dell'osservanza degli obblighi di lealtà;
- d) verifica del corretto raggruppamento e della corretta liquidazione di gruppi d'investimento;
- e) verifica di conferimenti in natura;
- f) allestimento di un resoconto per l'Assemblea degli investitori e per le autorità di vigilanza.

Art. 16 Banca depositaria

¹La banca depositaria deve essere una banca ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio.

²La Fondazione d'investimento ha la facoltà di autorizzare la banca depositaria a trasferire quote di patrimonio investito a depositari terzi o collettivi in Svizzera o all'estero, a condizione che sia esercitata la dovuta diligenza in merito all'elezione e all'istruzione del depositario, nonché al suo monitoraggio.

Art. 17 Revisione degli Statuti

¹L'Assemblea degli investitori ha la facoltà di decidere, con la maggioranza di due terzi dei voti rappresentati nell'ambito dello scopo della Fondazione, in merito a una modifica degli Statuti. Astensioni e voti nulli non sono ritenuti validi.

²La revisione non entra in vigore prima della decisione dell'autorità di vigilanza.

Art. 18 Fusione e trasferimento patrimoniale

¹L'Assemblea degli investitori ha la facoltà di approvare, con la maggioranza di due terzi dei voti rappresentati, contratti di fusione o trasferimenti di patrimonio ad altre fondazioni per l'investimento e proposte presentate all'autorità di vigilanza. Astensioni e voti nulli non sono ritenuti validi.

²Le fusioni possono entrare in vigore con effetto retroattivo.

³Le fusioni hanno forza di cosa giudicata con la decisione dell'autorità di vigilanza e l'iscrizione nel registro di commercio.

Art. 19 Scioglimento della Fondazione d'investimento

¹Qualora lo scopo della Fondazione sia venuto meno o non risulti più raggiungibile con un dispendio accettabile, l'Assemblea degli investitori ha la facoltà di richiedere, con l'approvazione di due terzi dei voti rappresentati, lo scioglimento della Fondazione presso l'autorità di vigilanza. Astensioni e voti nulli non sono ritenuti validi.

²Il patrimonio investito viene liquidato e il ricavo risultante distribuito agli investitori proporzionalmente ai diritti sul patrimonio investito detenuti.

³Il ricavo della liquidazione del patrimonio di base rimanente dopo la deduzione di tutti gli obblighi è distribuito alla cerchia degli investitori esistente al momento dell'ultima Assemblea degli investitori, proporzionalmente alla quota di patrimonio investito detenuta dai singoli investitori. In caso di importi esigui, l'autorità di vigilanza ha la facoltà di autorizzare un uso diverso.

Art. 20 Entrata in vigore

I presenti Statuti sono stati approvati il 17 novembre 2020 dall'Assemblea degli investitori. Entrano in vigore con l'approvazione dell'autorità di vigilanza de 14 dicembre 2020 e sostituiscono la versione del 9 novembre 2017.

Il presente Statuti è una traduzione italiana della versione originale tedesca. In caso di contraddizione fa fede solo la versione tedesca.

L'Atto di fondazione è datato 19 maggio 2006.
È stato sottoposto alle seguenti revisioni:
revisione parziale del 29 agosto 2007;
revisione totale al 1° novembre 2013;
revisione parziale al 9 novembre 2017;
revisione parziale al 17 novembre 2020.